

PROVINCIA DI AREZZO

Concessione di patrocini a enti pubblici e/o enti privati

Norma generale

La Provincia di Arezzo può concedere patrocini a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove ricorrano le condizioni e le circostanze appresso specificate e con le modalità che seguono.

Le iniziative per le quali è possibile concedere il patrocinio, oltre a rivestire il carattere di interesse provinciale devono trovare negli indirizzi programmatici di attività approvati dal Consiglio Provinciale con il Bilancio di previsione il proprio supporto nelle materie di competenza di cui alla L. 56/2014.

La concessione del patrocinio è a titolo gratuito.

Beneficiari

Beneficiari dei patrocini possono essere Enti pubblici e privati, Fondazioni, Comitati ed Associazioni (così come previsti e disciplinati dagli artt.11-42 Codice Civile), indipendentemente dal requisito o meno della personalità giuridica, la cui attività, accertata nelle forme ritenute più opportune e principalmente tramite statuti o atti costitutivi, rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro e sia diretta ad organizzare e realizzare iniziative, manifestazioni ed interventi di interesse pubblico almeno provinciale.

Eccezionalmente potranno essere destinatari di patrocini anche Enti e Società aventi scopo di lucro purché gli stessi siano finalizzati ad una precisa iniziativa improntata ad un interesse pubblico e generale, preventivamente verificato, e tale da non produrre, di per se stessa, utili al soggetto interessato.

Procedura

La concessione di un patrocinio avviene dopo istruttoria da parte del Presidente della Provincia

Domanda

I soggetti, sia pubblici che privati, al fine di accedere al patrocinio, forme di sostegno, devono rivolgere apposita domanda.

Per iniziative specifiche la domanda deve essere presentata almeno con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa stessa, salvo casi di particolare rilevanza ed urgenza da motivare nella richiesta.

Qualora l'ente richiedente il patrocinio sia una persona giuridica o un ente di fatto, il relativo legale rappresentante dovrà nella domanda espressamente dichiarare che la persona giuridica o l'ente di fatto che rappresenta non costituisce nemmeno indirettamente articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 2.5.1974 n. 115 modificato con l'art. 4 della L. 18.11.1981 n. 659.

Oltre alla dichiarazione, ove ne ricorra il caso, di cui al comma precedente, la domanda dovrà altresì contenere:

- denominazione del soggetto nonché generalità delle persone che legalmente li rappresentano;

- dettagliata descrizione dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento;
- dichiarazione circa la natura dell'attività del soggetto richiedente

Concessione

La concessione del patrocinio avviene mediante comunicazione scritta da parte del Presidente.

I

Informazioni:

- **Ufficio di riferimento:** - Clara Galoppi
- **Indirizzo:** Piazza della Libertà, 3 - 52100 AREZZO
- **Tel.:** 0575/392301 **Fax:** 0575/392410 **E-mail:** cgaloppi@provincia.arezzo.it
- **Orario:** dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 / martedì e giovedì ore 15.30 - 17.30

Riferimenti

- Statuto della provincia di Arezzo
- <http://www.provincia.arezzo.it/conosci-la-provincia/statuto-regolamenti.asp>
-

Arezzo,

Concessione Contributi e Patrocini